

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCIV

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Utilizzazione negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (E. N. E. M.) (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3341)	1285
PRESIDENTE	1285, 1286, 1287, 1288 1289, 1290, 1291, 1292
FINOCCHIARO	1286, 1287, 1288, 1289 1290, 1291, 1292
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1285, 1287, 1288, 1289 1290, 1291, 1292
SERONI	1287
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	1285, 1287 1289, 1290, 1291, 1292
VALITUTTI	1287, 1291

La seduta comincia alle 9,55.

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Utilizzazione negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e negli istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (E. N. E. M.) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Utilizzazione negli istituti professionali di

Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (E.N.E.M.) », n. 3341.

Il provvedimento è già stato approvato dalla VI Commissione del Senato. Nel corso della precedente seduta abbiamo terminato la discussione generale. Do ora la parola al relatore e al rappresentante del Governo.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere a quanto già esposto nella seduta precedente. Bisogna soltanto discutere gli emendamenti che sono stati presentati dall'onorevole Finocchiaro, e quelli che a mia volta, mi accingo a presentare. In linea di massima, e secondo il parere del relatore, posso dire che alcuni emendamenti dell'onorevole Finocchiaro saranno accolti, altri modificati, altri respinti.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero solo ricordare che si tratta di un provvedimento particolare, che riguarda quel personale che è rimasto o può rimanere senza impiego in seguito al passaggio allo Stato delle scuole tecniche gestite dall'E.N.E.M.: si tratta quindi del verificarsi delle stesse condizioni, in cui si sono venute a trovare molte altre categorie di insegnanti provenienti o dalle scuole di avviamento o dalle scuole tecniche e che hanno dovuto essere inquadrati negli istituti professionali.

Per facilitare tale inquadramento, il Ministero della pubblica istruzione aveva emanato, in via amministrativa, sin dall'anno scolastico 1964-65, delle norme d'indirizzo e di guida per gli istituti professionali che

avessero qualifica a indirizzo marinaro. Il disegno di legge rispecchia, in linea di massima, tali norme (fissate fino ad oggi con circolari), che si ispirano più o meno a quanto è stato stabilito, per esempio, con la legge n. 354 (articolo 6) del 1963, per gli insegnanti tecnico-pratici non provvisti di titoli di studio. Intendiamoci, questi criteri non devono rappresentare un precedente, ma tendono solo a risolvere il problema particolare degli insegnanti di cui oggi ci occupiamo, il cui numero è fra l'altro molto limitato, in quanto non raggiunge le quattrocento unità.

È questa la ragione di una certa larghezza — o per meglio dire: di un minor rigore — nel consentire il passaggio di questi insegnanti da un tipo all'altro di scuola. Ripeto, l'impegno è di non stabilire con questo un precedente, ma semplicemente di dare un contributo per chiudere una parentesi difficile e dolorosa per quegli insegnanti, la cui situazione è rimasta legata all'istituzione della scuola media, e alla creazione degli istituti professionali, con tutte le difficoltà connesse.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro istituite entro un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1964 negli istituti professionali di Stato, gli incarichi di insegnamento sono conferiti con precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti, anche se abilitati, a coloro che muniti di diploma di laurea o di titolo professionale di capitano di lungo corso o di titolo professionale di capitano di macchina, documentino di avere prestato servizio per almeno due anni scolastici nel triennio 1961-62 - 1963-64, quali direttori o insegnanti incaricati, in scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per la educazione marinara.

Il diritto di precedenza è attribuito anche agli aspiranti che, non essendo in possesso della laurea, siano forniti di diploma di istituto medio di secondo grado e documentino di aver prestato servizio per almeno 4 anni scolastici nel quinquennio 1959-60 - 1963-64 nelle predette scuole o istituti professionali marittimi dell'E.N.E.M., fermi restando in ogni caso i diritti di precedenza del personale di cui al primo comma del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Uno, degli onorevoli Fi-

nocchiario e Moro Dino, che propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 1; l'altro, del relatore, inteso a sostituire, sempre al secondo comma, dopo la parola « servizio » le parole « per almeno quattro anni » con le altre: « per almeno cinque anni scolastici ».

Poiché al primo comma non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prego l'onorevole Finocchiaro di voler illustrare l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1.

FINOCCHIARO. Faccio notare alla Commissione che, nel caso in esame, si tratta di istituti di istruzione professionale e, quindi, ripeto quanto ho già avuto occasione di dire precedentemente: ci troviamo in una situazione veramente paradossale ed assurda! Si tratta di istituti professionali che preparano comandanti di navi e meccanici navali specializzati. È chiaro, quindi, che per poter insegnare veramente in questi istituti, bisognerebbe avere non solo un diploma come titolo, ma la laurea se non un titolo di abilitazione specifica. Già al primo comma viene richiamata l'abilitazione o il titolo di laurea, il che rappresenta già un fatto gravissimo, senza precedenti. Per la prima volta, nella storia della scuola, s'inserisce una norma per cui viene immesso all'insegnamento in cattedre di scuole superiori personale in possesso del solo titolo di secondo grado: cioè, istituti tecnici, magistrali, liceo scientifico e liceo classico ed anche di comandante di lungo corso, che non è di per sé titolo sufficiente. Bisogna avere la patente, anni di navigazione, per l'abilitazione a quest'ultima professione.

Ci troviamo, quindi, in presenza di un sovvertimento della struttura generale della scuola. Con l'aggravante che chi proviene dall'E.N.E.M. — la cui soppressione venne a suo tempo decisa in quanto, si disse allora, e il concetto era stato accettato da tutti, si rendeva necessaria una disinfezione nella scuola stessa — in generale non è in possesso di titoli idonei all'insegnamento. Anche questo costituì uno dei motivi per decidere, di comune accordo, lo scioglimento dell'ente. Consentire con questo progetto di legge di immettere questo personale nella scuola, assegnandolo a cattedre di ruolo A senza alcun titolo, mi sembra una pura follia. Non solo si viene a deformare l'istituto legittimo ma si viene a sancire un principio che è, a mio avviso, anticostituzionale.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1966

Non esiste un problema di personale quanto di scuola, di responsabilità civile verso insegnanti che devono essere preparati ad assolvere una missione ben specifica!

Crede che accettare questo principio non sia possibile perché sarebbe cosa aberrante. Infatti si potrebbe senza alcun dubbio verificare il caso che chi è in possesso di titolo di scuola di secondo grado possa ricevere l'incarico di preparare i dirigenti di macchina e i comandanti di nave! È evidente che è inconcepibile accettare tale assunto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere dell'onorevole relatore?

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Ho avuto modo di approfondire il problema e devo dire all'onorevole Finocchiaro che, in realtà, questi elementi sono chiamati ad insegnare esclusivamente nozioni di cultura generale, non altro! Esiste del personale insegnante che, munito di semplice diploma, insegna già da otto, nove anni.

FINOCCHIARO. Mi auguro che questo non sia vero: è inammissibile che un insegnante elementare possa operare a livello di liceo e di istituto classico!

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Lo onorevole Sottosegretario ha già dichiarato che questo è un progetto di legge di sanatoria. Io ho presentato il mio emendamento proprio per concedere il massimo dell'anzianità di servizio; potrei elevare il termine anche a otto anni, perché sono sicura di quello che dico. Comunque non insisto nel mio secondo emendamento inteso ad elevare da 4 a 5 anni la prestazione di servizio di insegnante per conseguire la nomina a tempo indeterminato.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra che la protesta dell'onorevole Finocchiaro si riferisca all'insegnamento di materie di specifico carattere professionale, e a questo proposito egli ha indubbiamente ragione; ma qui il caso è diverso, e si può ritenere che un titolo di studio, il quale ovviamente dia un minimo di garanzia, e un certo numero di anni di servizio, che può anche essere aumentato, possano consentire a questi insegnanti di continuare a svolgere la loro opera.

SERONI. Siamo d'accordo con l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1, presentato dagli onorevoli Finocchiaro e Moro-Dino. Noi riteniamo, fra l'altro, che su questo secondo comma dovremmo avere il parere della I Commissione Affari costituzionali, perché vi si tocca un punto che può costituire, domani, un precedente

molto serio: si codificano infatti dei diritti ad aspiranti sforniti di titoli. Chiediamo pertanto, in prima istanza, la sospensione della discussione ed inoltriamo formale richiesta per ottenere il parere della I Commissione Affari costituzionali sul secondo comma dell'articolo 1. Se poi la Commissione non accetta questa proposta, voteremo l'emendamento soppressivo dell'onorevole Finocchiaro.

PRESIDENTE. Quale sarebbe, secondo lei, il punto della Costituzione in contrasto con il presente secondo comma?

SERONI. Il contrasto sta nel fatto che nel presente secondo comma non viene contemplato né il pubblico concorso, né il titolo.

PRESIDENTE. Le faccio notare, onorevole Seroni, che quelli in questione sono incarichi; non si tratta cioè di insegnanti di ruolo.

VALITUTTI. Teniamo presente la sentenza, a questo proposito, emessa dalla Corte costituzionale: in essa si precisa che lo Stato dà il potere di adottare altri provvedimenti in luogo dell'abilitazione per la scelta degli insegnanti. Questo provvedimento selettivo, però, ci deve essere; in caso contrario, vale sempre la priorità del titolo abilitativo.

PRESIDENTE. Insisto sul fatto che in questo caso si tratta di incarichi.

VALITUTTI. Comunque, poiché la questione è dubbia, ritengo sia opportuno chiedere il parere della I Commissione Affari costituzionali.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Sono del parere che si debba accogliere il testo pervenutoci dal Senato così com'è. Se, poi, si vuole proprio richiedere il parere della I Commissione, non ho nulla da eccepire. C'è, però, da considerare quanto ho già detto e ripetuto nella mia relazione introduttiva.

PRESIDENTE. La Commissione è chiamata, quindi, a decidere per l'uno o l'altro emendamento. Sentiamo il parere del Governo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ritiene che la norma sia anticostituzionale. Comunque, si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque è stato proposto di richiedere il parere della I Commissione Affari costituzionali, per quanto concerne il secondo comma di questo articolo 1.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Mi pare di aver capito che i colleghi interessati intendano richiederlo su tutto il disegno di legge in esame.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1966

PRESIDENTE. No, essi chiedono che venga espresso il parere della I Commissione sul secondo comma dell'articolo 1.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo allora in votazione la proposta formulata dall'onorevole Seroni di accantonare l'esame di questo secondo comma dell'articolo 1 per richiedere su di esso il parere della I Commissione Affari costituzionali.

(È approvata).

L'ulteriore esame di questo comma è momentaneamente accantonato e, conseguentemente, anche la votazione dell'intero articolo 1 è rinviata ad altra seduta.

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 2.

Nelle sezioni di qualifica di cui all'articolo 1 della presente legge, gli incarichi di insegnamento tecnico-pratico a tempo indeterminato sono conferiti, con precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti, a coloro che documentino di aver prestato servizio per almeno due anni scolastici nel triennio 1961-62 - 1963-64 quali insegnanti tecnico-pratici nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'E.N.E.M., sempreché siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o da un istituto tecnico nautico.

Nelle stesse sezioni di qualifica il personale insegnante tecnico-pratico anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto, che abbia prestato servizio nelle scuole o istituti professionali marittimi dell'E.N.E.M. per almeno quattro anni scolastici nel quinquennio 1959-60 - 1963-64, può conseguire la nomina a tempo indeterminato, con precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti allo stesso tipo di nomina, fermi restando comunque i diritti di precedenza del personale di cui al primo comma del presente articolo.

Anche su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, tutti e due sul secondo comma. Uno, degli onorevoli Finocchiaro e Moro Dino che ne propone la soppressione, l'altro, del relatore, onorevole Titomanlio Vittoria, che propone di sostituire, dopo le parole « tecnico-pratico », le parole « anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto » con le altre: « in possesso di titolo professionale (patente) o licenza di padrone marittimo, meccanico navale, brevetto di radiotelegrafista ovvero ex-sottufficiale di marina militare ».

Poiché sul primo comma non vi sono emendamenti, lo pongo senz'altro in votazione.

(È approvato).

Chiedo all'onorevole Finocchiaro se insiste nel mantenere l'emendamento soppressivo sul secondo comma.

FINOCCHIARO. Non sarei alieno dal ritirare l'emendamento soppressivo di questo secondo comma dell'articolo 2 ed accettare quello dell'onorevole relatore. Intanto, però, lo stesso titolo - osservo - diventa qui polivalente: significa esattamente quel che è prescritto nel primo comma. Infatti, la patente è l'abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o da un istituto tecnico nautico. Quindi, lo stesso titolo è polivalente!

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Padrone marittimo è diverso!

FINOCCHIARO. Poi si allude « alla licenza... », ma la patente professionale significa questo. Padrone marittimo è diverso, è già licenziato dagli istituti professionali.

Quindi, siamo d'accordo sull'emendamento dell'onorevole Titomanlio, tranne che per la parte che riguarda la dizione « ex-sottufficiale di marina militare ». Cosa significa questo? Si può esser stati in marina, addetti ai magazzini di vettovagliamento, di distribuzione dei generi alimentari! Quindi che cosa c'entra?

Pertanto, se si tratta di limitare la formulazione a « ...brevetto di radiotelegrafista » siamo d'accordo, ma penso sia assolutamente incongruente proporre, oltre al brevetto di radiotelegrafista, anche il titolo di « ex-sottufficiale di marina militare ». E, le faccio osservare, onorevole Titomanlio, poiché qui siamo in sede legislativa, che questo disegno di legge è interamente frutto di un'attività clientelare. Il che costituisce un fatto grave per il Parlamento. Nella mia città, il capogruppo al consiglio comunale non era del mio parere; nonostante ciò, ho ritenuto mio dovere presentare gli emendamenti in discussione perché occorre salvaguardare un interesse di carattere generale, collettivo, che deve essere sempre prevalente rispetto a quello particolare. E questo inserimento di « ex-sottufficiale di marina militare » non mi sembra veramente accettabile.

PRESIDENTE. È stato inoltre presentato dal relatore, in via subordinata, un altro emendamento inteso ad aggiungere dopo le parole « marina militare », le altre « nelle corrispondenti relative sezioni ».

FINOCCHIARO. È sufficiente stabilire che siano padroni marittimi o meccanici navali. Costoro hanno i relativi diplomi, perché lei sa, onorevole Titomanlio, che la marina militare rilascia i brevetti, una volta terminati i servizi.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Ogni categoria prevista nel mio emendamento svolge delle mansioni particolari, dimodoché i padroni marittimi, meccanici navali, radiotelegrafisti, ecc., possono beneficiare della legge, insegnando nelle corrispondenti relative sezioni. Le dirò che il brevetto di radiotelegrafista delle poste non è accettato dalla marina militare; e viceversa, la marina militare rilascia un brevetto che non è accettato dal Ministero delle poste. L'ex sottufficiale di marina militare — almeno a quanto mi è stato riferito — ha le stesse capacità culturali e di applicazione pratica del radiotelegrafista o del meccanico navale; vale a dire, il sottufficiale di marina militare deve per lo meno saper fare il radiotelegrafista o il meccanico navale.

FINOCCHIARO. Insisto. O l'emendamento Titomanlio si limita alla parola « radiotelegrafista », oppure insisto sull'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Accetto di limitare il mio emendamento alla parola « radiotelegrafista ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Titomanlio ha presentato un altro emendamento, tendente ad elevare da quattro a cinque anni il periodo di servizio prestato.

FINOCCHIARO. Ormai siamo a questa logica strana, per cui si può fare il medico facendo l'infermiere per trent'anni. Era quindi giusto che, pur scrivendo « sprovvisto del titolo di studio », tenessimo conto dell'anzianità di servizio. Ora però abbiamo introdotto tre titoli, tutti validi e riconosciuti, quindi mi pare assurdo parlare di cinque anni. Sarebbe quindi opportuno non modificare quanto dispone in merito il disegno di legge.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore, concordato con l'onorevole Finocchiaro e accolto dal Governo inteso a sostituire le parole « anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto » con le altre: « in possesso di titolo professionale (patente) o licenza di padrone marittimo, meccanico navale, brevetto di radiotelegrafista ».

(È approvato).

Pongo quindi in votazione il secondo emendamento presentato dal relatore al secondo comma dell'articolo 2, inteso ad aggiungere alla parola « servizio » le altre: « nelle corrispondenti sezioni ».

(È approvato).

A seguito delle modificazioni introdotte, l'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Nelle sezioni di qualifica di cui all'articolo 1 della presente legge, gli incarichi di insegnamento tecnico-pratico a tempo indeterminato sono conferiti, con precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti, a coloro che documentino di aver prestato servizio per almeno due anni scolastici nel triennio 1961-62 1963-64 quali insegnanti tecnico-pratici nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'E.N.E.M., sempreché siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o da un istituto tecnico nautico.

Nelle stesse sezioni di qualifica il personale insegnante tecnico-pratico in possesso di titolo professionale (patente) o licenza di padrone marittimo, meccanico navale, brevetto di radiotelegrafista, che abbia prestato servizio nelle corrispondenti sezioni delle scuole o istituti professionali marittimi dell'E.N.E.M. per almeno quattro anni scolastici nel quinquennio 1959-60 - 1963-64 può conseguire la nomina a tempo indeterminato, con precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti allo stesso titolo di nomina, fermi restando comunque i diritti di precedenza del personale di cui al primo comma del presente articolo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Gli incarichi di insegnamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono conferiti con l'osservanza delle modalità indicate nella legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Entro un triennio dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, le nomine degli insegnanti di cui all'articolo 1 (primo e secondo comma) sono disposte per un triennio ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1966

Agli insegnanti tecnico-pratici, cui sia stata conferita una nomina a tempo indeterminato a norma del precedente articolo 2, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 831.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valutabile soltanto il servizio prestato a seguito dell'incarico conferito ai sensi della presente legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Il personale non insegnante in servizio nell'anno scolastico 1963-64 nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'E.N.E.M. con mansioni di segreteria o di servizio ha diritto di precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti, nelle assunzioni di personale non di ruolo di segreteria o di servizio che debbano essere eventualmente disposte negli istituti professionali presso i quali risultino istituite, nel termine stabilito nell'articolo 1, le sezioni di qualifica indicate nello stesso articolo 1.

Lo stesso diritto compete al personale insegnante o insegnante tecnico-pratico che non abbia trovato impiego in base alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, per i posti di segreteria o di servizio che non risultino attribuiti al personale di cui al precedente comma.

Un emendamento degli onorevoli Finocchiaro e Moro Dino propone di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « servizio », le altre: « in possesso dei requisiti richiesti per la copertura dei relativi uffici ».

FINOCCHIARO. Lo scopo dell'emendamento aggiuntivo mi sembra non richieda illustrazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Sono d'accordo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Finocchiaro e Moro Dino.

(È approvato).

In analogia con quanto deciso dal relatore al precedente articolo, si intende ritirato il seguente emendamento presentato al pri-

mo comma dell'articolo 4: dopo le parole « in servizio » aggiungere le altre: « negli anni scolastici 1961-1964 ».

L'articolo 4 risulta, pertanto, a seguito dell'emendamento introdotto, così formulato:

ART. 4.

Il personale non insegnante in servizio nell'anno scolastico 1963-64 nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'E.N.E.M. con mansioni di segreteria o di servizio, in possesso dei requisiti richiesti per la copertura dei relativi uffici ha diritto di precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti, nelle assunzioni di personale non di ruolo di segreteria o di servizio che debbano essere eventualmente disposte negli istituti professionali presso i quali risultino istituite, nel termine stabilito nell'articolo 1, le sezioni di qualifica indicate nello stesso articolo 1.

Lo stesso diritto compete al personale insegnante o insegnante tecnico-pratico che non abbia trovato impiego in base alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, per i posti di segreteria o di servizio che non risultino attribuiti al personale di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Le norme di cui sopra non si applicano nei confronti del personale che abbia rapporto di impiego stabile con lo Stato od altri Enti diversi dall'E.N.E.M.

Un emendamento degli onorevoli Finocchiaro e Moro Dino, propone di aggiungere al terzo rigo, dopo la parola « stabile », le seguenti: « o pensionistico ».

Prego l'onorevole Finocchiaro di volerlo illustrare.

FINOCCHIARO. È noto che tutti i pensionati dello Stato hanno diritto di insegnare fino a 70 anni. Occorre, però, tenere presente che si tratta di personale che ha avuto trattato un corrispettivo sullo stipendio. È tuttavia, questa in esame, una norma particolare, perché permette, non solo di insegnare, come in questo caso, ma di togliere anche il posto ad altri. Cioè, la norma si riferisce alla precedenza — non avendo titolo specifico — e, quindi, creando una sinecura, tende a premiare coloro che hanno avuto il privilegio di

insegnare in questo particolare tipo di istituti. Come si può accettare questo concetto?

Anche questo disegno di legge deve avere questa particolarità: impedire ad altri di insegnare perché hanno una pensione? Chiedo alla responsabilità della Commissione la risposta, perché, poi, queste cose si pagano sul piano morale!

Per questi motivi propongo che i pensionati rientrino nel corso generale delle supplenze e degli incarichi: se hanno titolo per farlo devono entrare in parità con gli altri, non già che debbano privare gli abilitati e i laureati specifici del diritto all'insegnamento.

Quindi è giusto parlare di «impiego stabile», ma è più giusto ancora adottare la formulazione da noi proposta. Non dobbiamo avere preoccupazioni circa la norma generale. Un pensionato può andare ad insegnare fino a 70 anni. Si fa però questione di precedenza!

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

VALITUTTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Finocchiaro.

Sono d'accordo con l'onorevole Finocchiaro. Tuttavia, quel che mi sembra improprio è questa formulazione della norma. Perché, le norme generali sugli incarichi, è noto, prevedono una certa esclusione: non si può cumulare l'impiego presso impresa pubblica come l'insegnamento. Quindi, non riesco a capire la norma. Mentre, per contro, accetto le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro, relative al rapporto pensionistico, in quanto effettivamente è giusto che i pensionati qui considerati qui siano messi sullo stesso piano di tutti gli altri pensionati. Questo lo capisco, ma non capisco, ripeto, la formulazione della norma nel testo redatto dalla VI Commissione del Senato. In base alle norme generali sul conferimento degli incarichi, dovremmo escludere questi aspiranti! Vorrei che il relatore ci spiegasse la *ratio* di questa norma.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Occorre partire dal concetto più volte da me ribadito: qui tutto è formulato in deroga alle norme esistenti, come del resto lo stesso onorevole Finocchiaro ha giustamente osservato. Ora, bisogna far sì che coloro i quali hanno già un impiego, cioè che hanno già avuto una certa possibilità di occuparsi, non abbiano nulla a che fare con questa deroga.

VALITUTTI. Ma, anche rispetto a tutto l'insegnamento in generale; ad altri incarichi!

FINOCCHIARO. Temo fortemente che la formulazione adombrata sia improponibile. Perché, anche per quel che riguarda il trattamento pensionistico coi privati istituti è la stessa cosa. Quindi, io proporrei il seguente ulteriore emendamento: «...con lo Stato, con altri enti e con privati».

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Per quanto attiene la formulazione facendo punto dopo «...altri Enti diversi dall'E.N.E.M.» la parola «pensionistico» dovrebbe essere inserita?

FINOCCHIARO. Faccio presente che esiste un decreto del Presidente della Repubblica, non ancora promulgato, che stabilisce lo scioglimento dell'E.N.E.M.

PRESIDENTE. La formulazione dovrebbe essere questa: «...che abbia rapporto di impiego stabile o trattamento pensionistico con lo Stato, altri enti diversi dall'E.N.E.M. o privati».

FINOCCHIARO. Ma, l'E.N.E.M. non dà pensioni!

PRESIDENTE. Possiamo sopprimere la dizione «E.N.E.M.»! Se nessun altro chiede di parlare pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro-Moro Dino, che risulta così ulteriormente riformulato:

Aggiungere dopo le parole «che abbia rapporto di impiego stabile» le altre «o trattamento pensionistico con lo Stato, altri Enti o con privati».

(È approvato).

L'articolo 5 risulta pertanto, a seguito dell'emendamento introdotto, così formulato:

ART. 5.

Le norme di cui sopra non si applicano nei confronti del personale che abbia rapporto di impiego stabile o trattamento pensionistico con lo Stato, con altri Enti, o con privati.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 6. Ne do lettura:

NORMA TRANSITORIA

ART. 6.

Sono valide agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge le nomine

di incarico, conferite dai Consigli di amministrazione degli istituti professionali per gli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, secondo i criteri contemplati dai precedenti articoli, al personale direttivo, docente e tecnico-pratico, già in servizio nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'E.N.E.M.

Un emendamento degli onorevoli Finocchiaro e Moro Dino propone la soppressione dell'articolo.

L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

FINOCCHIARO. Vorrei che qualcuno mi spiegasse il significato della norma! Essa tende a normalizzare un fatto già acquisito. Per tre anni il Ministero ha emanato circolari e per tre anni si è seguita una certa norma. E' ovvio che quest'ultima è stata già assorbita perché non sono stati presentati ricorsi al Consiglio di Stato, o proposte impugnative. Ora, cosa significa dar rilevanza giuridica per il passato? Mi pare, invece, che occorra riconoscere che per tre anni ci siamo comportati illegalmente. Quindi, a mio avviso, sarebbe utile sopprimere l'articolo 6. Quel che è già avvenuto con circolari, che hanno consentito la deroga ad una disposizione legislativa, è un fatto ormai chiuso: meno se ne parla e meglio è. Dal momento che questo personale ha ottenuto la normalizzazione del proprio servizio presso lo Stato, deve avere tutti i diritti degli altri, visto che l'E.N.E.M. non esiste più.

A mio avviso è sfuggita proprio la preoccupazione di sanare questa situazione. Lei sa, onorevole Presidente, che l'atto del conferimento dell'incarico non è legittimo, ma non è con ciò che, avendo prestato servizio presso una scuola di Stato, si possano negare i diritti sulla base di quel servizio maturati.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Ho delle perplessità su tale tesi.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così recita l'ultimo comma dell'articolo 3: «...è valutabile soltanto il servizio prestato a seguito dell'incarico conferito ai sensi della presente legge». Gli scatti, cioè, decorrono soltanto per gli incarichi conferiti in base a questa legge. Ciò come norma generale. Come norma transitoria, superiamo in certo senso l'ultimo comma dell'articolo 3, in deroga al quale, stabiliamo che al beneficio previsto dalla legge sono ammessi anche gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

FINOCCHIARO. Questo principio sarebbe valido se noi, incostituzionalmente, approvassimo l'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché in effetti c'è una correlazione fra i due articoli, propongo che, avendo sospeso la discussione sul secondo comma dell'articolo 1, la si sospenda anche sull'articolo 6. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

In attesa quindi del prescritto parere della I Commissione Affari costituzionali, dalla Commissione sollecitato, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO